

INFORMATIVA COVID 19 A CURA DI DATEK22 S.r.l.

Aggiornamento normativo

04.11.2020

Fonte: Regione Lombardia

Il [Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre](#) introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. L'[Ordinanza del Ministro della Salute](#) colloca la Lombardia fra le regioni in 'zona rossa', ovvero ad alto rischio. Si applicano pertanto misure di contenimento più restrittive, indicate all'art. 3 del DPCM.

Le misure di seguito elencate saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:

- **vietati gli spostamenti** in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno dello stesso e **all'interno del proprio Comune**, in qualsiasi orario. **Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un Comune all'altro.** Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una [autodichiarazione](#);
- **sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi)**, sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'[allegato 23](#) del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- **chiusura dei mercati**, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- all'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti **il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno**, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore;
- **sospese le attività sportive**, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
- **sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.** Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- **in ambito pubblico, limitazione delle attività in presenza (solo attività indifferibili) ed agevolazione del lavoro agile per la restante parte del personale.** Tale indicazione è caldamente raccomandata anche in ambito privato.

Viene inoltre **confermata la sospensione** delle seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la **mascherina** nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro. Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

- <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>
- <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- [-> Scarica i cartelli compilabili e stampabili](#)

Il servizio di prevenzione e protezione è a Vostra disposizione

sicurezza@datek22.com

Aggiornamento normativo

04.11.2020

Fonte: Regione Lombardia

SEI UN CASO POSITIVO SINTOMATICO

Stai in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Il test deve avere esito negativo **(10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test negativo)**

SEI UN CASO POSITIVO ASINTOMATICO

Stai in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare con risultato negativo **(10 giorni + test negativo)**

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane ancora positivo, l'isolamento termina 21 giorni dopo l'esecuzione del 1° tampone (con almeno l'ultima settimana senza sintomi)

SEI UN CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

Stai in quarantena per **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi è possibile concludere la quarantena senza tampone; oppure stai in quarantena per **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno

COVID-19: RIENTRO NELLA COLLETTIVITÀ



Regione
Lombardia